

**Novara, li**

**Repertorio n.**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**Contratto di servizio**

**per la regolamentazione dell'affidamento del servizio**

**di trasporto pubblico di persone**

**tramite natanti**

**per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016**

**ESENTE I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972**

**tra la Provincia di Novara (P.I. 80026850034) rappresentata da IORIO LUIGI nato a Galliate (NO) il 15.09.1954, dirigente del Settore Urbanistica e Trasporti – Ufficio Gestione Autolinee**

**e la Soc. NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA s.r.l. (P.I. 01067040038) via Curotti, 36 – Omegna (VB) rappresentata dal Sig. Moreno LUBELLI, nato a Borgomanero il 11.04.1967, residente in Omegna, Via Curotti 62 - legale rappresentante.**

**Art. 1**  
**(Premessa)**

- 1.1 L'esercizio delle linee predette è soggetto all'imposizione da parte dell'Agenzia degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo art. 4, come previsto dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art. 17 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
- 1.2 A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, il presente contratto prevede la corresponsione al Fornitore di compensazioni economiche, secondo le modalità indicate al successivo art. 7.
- 1.4 Con determinazione dirigenziale della Provincia di Novara n. 1015 in data 11/05/2015 è stato stabilito di procedere all'affidamento ad unico gestore mediante gara pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nell'ambito dello specchio acqueo del lago d'Orta, per la durata di un anno a partire presumibilmente dal 1/1/2016 sino al 31/12/2016, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55, comma 1, D.L.vo n. 163 del 12/04/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato in base agli elementi di valutazione riportati nel bando di gara, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
- 1.3 Si rileva che dal verbale della Commissione, agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Novara, nella seduta del 9/10/2015, risulta che i servizi di trasporto di cui trattasi sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA srl, con sede in Omegna (VB), via Curotti n. 36, P.I.: 01067040038, che ha offerto il ribasso dello 0,1% sull'importo a base di gara di Euro 137.302,16, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, e quindi per l'importo netto presunto di Euro 137.164,86, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972;
- 1.4 L'aggiudicazione in via definitiva è avvenuta con provvedimento provinciale n. 2236 del 2/11/2015, in favore della Ditta NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA srl, per l'importo di Euro 137.164,86, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972;
- 1.5 Per la gestione dei servizi, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 che attribuisce alle Province i compiti di pianificazione del TPL in ambito provinciale, e dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 23/2015, l'Agenzia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto costitutivo, si avvale del supporto tecnico e gestionale del personale regionale distaccato presso la Provincia di Novara che opera in nome e per conto dell'Agenzia.
- 1.6 L'Agenzia ha facoltà di revocare la fornitura per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo;
- 1.7 l'Agenzia con nota prot. n. 7293 del 30/12/2015, conferma che in conformità a quanto previsto dallo statuto prenderà in carico le obbligazioni previste dal contratto regolante il servizio di TPL in oggetto dalla data che sarà indicata nella convenzione, rilasciando nulla osta affinché la Provincia proceda alla proroga contrattuale per garantire la continuità del servizio sino alla conclusione delle procedure di gara;
- 1.8 l'Agenzia con nota prot. n. 884 del 08/02/2016 ha confermato che i contratti di servizio oggetto della convenzione hanno quali parti contraenti la Provincia ed i concessionari i cui servizi sono stati oggetto di proroga;

**Art. 2**  
**(Oggetto del servizio)**

- 2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'appalto di servizi di trasporto pubblico di persone con natanti con percorso, fermate, orari e modalità di esercizio descritti nell'allegato 1.
- 2.2 La Provincia di Novara si impegna ad effettuare l'istruttoria di tutte le domande di variazione dei servizi originarie da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale e, previo nulla-osta dell'Agenzia, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

**Art. 3**  
**(Durata del contratto ed inizio del servizio)**

- 3.1 Il presente contratto ha durata dal 01.01.2016 – 31.12.2016, salvo proroghe che si rendessero necessarie e di cui l'Agenzia segnali tempestivamente la necessità. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto.
- 3.2 In caso di trasferimento delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, il contratto sarà trasferito agli enti subentranti o, qualora non consentito dalla normativa sopravvenuta, si procederà alla risoluzione del contratto stesso.

**Art. 4**  
**(Modifiche delle condizioni contrattuali)**

L'Appaltatore si obbliga a garantire l'ottemperanza alle prestazioni relative all'esercizio che riceverà, impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi.

## **Art. 5**

### **(Obbligazioni delle parti: Appaltatore)**

- 5.1 Le parti danno atto che il rapporto ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura dei servizi, oggetto del presente contratto, viene assicurato in entità almeno pari allo 0.35.
- 5.2 L'Appaltatore si obbliga ad accettare, su richiesta dell'Agenzia ovvero su proposta della Provincia di Novara, l'incremento o la riduzione del chilometraggio sulle linee oggetto del presente contratto o su linee rientranti nel medesimo bacino di traffico, da effettuarsi con corresponsione o riduzione, per ogni chilometro aggiuntivo, per la parte che supera il 2% della percorrenza annua indicata nel presente contratto, dello stesso contributo chilometrico previsto dall'art. 7 a titolo di compensazione degli obblighi di servizio. Le richieste di variazione al programma di esercizio dalle quali derivi una riduzione del chilometraggio oggetto del presente contratto, risultanti da prevedibili variazioni temporali delle esigenze dell'utenza, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, a mezzo pec, nel momento in cui l'Appaltatore ne è a conoscenza.
- 5.3 L'Appaltatore potrà richiedere i permessi di corse in fuori linea, i quali potranno essere autorizzati durante il periodo del contratto. Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza. Prima del rilascio del benestare per l'effettuazione di tali corse, verrà rigorosamente verificato, da parte della Provincia di Novara, che la disponibilità residua delle imbarcazioni aziendali garantisca la regolarità dei servizi di linea affidati. Inoltre, l'Appaltatore dovrà trasmettere l'elenco dei servizi effettuati, entro 30 giorni dalla fine del periodo autorizzato. La Provincia di Novara si impegna a rendicontare all'Agenzia.
- 5.4 L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Agenzia a mezzo pec, al più tardi entro il giorno stesso, o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio. La Provincia di Novara si impegna a comunicarle all'Agenzia.
- 5.5 L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio per il periodo 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016.
- 5.6 La fattura potrà essere emessa entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza intestata all'Agenzia.
- 5.7 L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione, per quanto non previsto dal presente contratto.
- 5.8 All'esercizio del servizio pubblico devono essere adibite esclusivamente le unità di navigazione autorizzate per il servizio stesso e il personale in numero e livelli adeguati.
- 5.9 Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego dei natanti indicati nell'allegato 2, da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto.
- 5.10 L'Appaltatore è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della Provincia di Novara, che opera in nome e per conto dell'Agenzia, per la verifica del fabbisogno dei natanti necessari secondo le condizioni descritte nell'allegato 1 al presente contratto, per:
  - l'alienazione dei natanti indicati nel presente contratto;
  - la destinazione, anche occasionale, ad altro uso, secondo quanto previsto dall'allegato 6.Sui natanti non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati nei certificati di classe o di navigabilità.
- 5.11 L'Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di linea.
- 5.12 L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 del 11 aprile 2000.
- 5.13 Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore si obbliga a provvedere, per ciascun natante impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. A cura dell'Appaltatore, sono affissi su ogni natante impiegato un estratto della Carta dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Provincia o dall'Agenzia. Copie della carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio. Il personale viaggiante e di controllo addetto alla linea deve indossare apposita divisa o essere identificabile tramite distintivo aziendale.

- 5.14 L'Appaltatore si obbliga a rilasciare a bordo dei propri natanti tutti i titoli di viaggio previsti dalla Regione Piemonte per le linee esercite, secondo le modalità previste dall'allegato 3.
- 5.15 L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente contratto, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee e dei ricavi per singola linea e a fornire all'Agenzia ovvero alla Provincia le informazioni richieste. L'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, per quanto non previsto dal presente contratto.
- 5.16 E' escluso il subaffidamento da parte dell'Appaltatore, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente contratto, senza la preventiva approvazione della Provincia.
- 5.17 L'Appaltatore si obbliga durante l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico, ad utilizzare i pontili demaniali, quale punto di carico/scarico dei passeggeri. Tali pontili potranno, nell'arco temporale del contratto di servizio, essere soggetti a canone demaniale.

#### **Art. 6**

##### **(Responsabilità civile)**

- 6.1 L'Appaltatore assume la responsabilità integrale ed esclusiva di tutti i danni causati a persone, animali o cose trasportate ivi compresi i danni al personale dell'Appaltatore, che si dovessero verificare sui natanti in occasione dell'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, con esplicita manleva nei confronti dell'Agenzia medesima.
- 6.2 L'Agenzia avrà diritto alla totale rivalsa a prima richiesta nei confronti dell'Appaltatore di tutte le somme che fosse tenuta a pagare per risarcimento dei danni di cui al presente articolo. A copertura di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dagli utenti dei natanti, l'Appaltatore, a proprio carico, deve disporre per tutta la vigenza del singolo contratto adeguata polizza assicurativa.

#### **Art. 7**

##### **(Obbligazioni delle parti: Agenzia)**

- 7.1 A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Agenzia corrisponde all'Appaltatore le relative spettanze economiche. Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà entro 10 giorni dalla data di accertamento delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte all'Agenzia, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC).  
Le parti danno atto che nel calcolo dei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, non si terrà conto dei tempi necessari al trasferimento dei fondi alle casse dell'Agenzia, trattandosi di spese finanziate totalmente con fondi Regionali e che, pertanto, si procederà al pagamento solo successivamente all'incasso.  
Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all'Agenzia per ritardi da parte dei competenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.  
Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del mandato presso l'Agenzia.
- 7.2 L'importo delle spettanze economiche degli obblighi di servizio e oneri fiscali a carico dell'Appaltatore, è di € 131.904,10 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 (esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972).
- 7.3 In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Agenzia ha facoltà di trattenere dall'importo delle compensazioni economiche le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a carico dell'Appaltatore e divenute esecutive, su indicazione della Provincia di Novara. L'Agenzia ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito, anche in favore della Regione Piemonte su sua richiesta, a qualsiasi titolo.
- 7.4 L'Agenzia è tenuta a corrispondere per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 il 97,00% pari a € 127.946,98 dell'importo complessivo di € 131.904,10, suddiviso a scadenze mensili di € 10.662,25.  
Il 2% dell'importo complessivo è liquidato dall'Agenzia nel mese di febbraio dell'anno successivo.  
L'1% dell'importo complessivo è liquidato dall'Agenzia previa acquisizione ed istruttoria della documentazione attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio seguenti:
1. Manutenzione dei mezzi
  2. Pulizia dei mezzi
  3. Regolarità del servizio

7.5 L'Agenzia corrisponde per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016, un importo pari ad € 5.260,74 in quota proporzionale ai chilometri riconosciuti come compensazione dei maggiori oneri di gestione (inflazione), sostenuti dalla azienda stessa.

7.6 L'Aggiudicatario dovrà applicare il sistema tariffario in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Piemonte. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio spettano all'Appaltatore.

L'Agenzia corrisponde alla Ditta NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA s.r.l., per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di persone, per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 un importo pari ad € 137.164,86.

Si precisa che gli importi sopra indicati si intendono esenti I.V.A, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

#### **Art. 8**

##### **(Obblighi di informazione all'Agenzia)**

L' Appaltatore è tenuto a fornire alla Provincia di Novara, che le trasmette all'Agenzia, tutte le informazioni inerenti il servizio in questione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse alla Provincia di Novara nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal Responsabile d'esercizio dell'Appaltatore.

#### **Art. 9**

##### **(Vigilanza e controllo)**

9.1 La Provincia di Novara, esercita tutte le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal presente contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, la Provincia di Novara individua soggetti incaricati delle suddette funzioni, trasmettendo i nominativi all'Agenzia.

9.2 In nessun caso l'espletamento delle funzioni predette può essere invocato dall' Appaltatore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Fornitore o del personale stesso.

9.3 I dipendenti della Regione Piemonte distaccati presso la Provincia di Novara, con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed ai natanti dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L' Appaltatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, consentendo l'esame dei natanti e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'azienda relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

9.4 L' Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dalla Provincia di Novara e dall'Agenzia.

#### **Art. 10**

##### **(Cause di risoluzione del contratto)**

10.1 Ad integrazione dell'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, l'Agenzia può chiedere la risoluzione del contratto quando il Fornitore:

a) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;

b) effettui il servizio con ripetute ed accertate irregolarità;

c) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia di Novara, dall'Agenzia o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti non denunci il personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni.

10.2 Nel caso di cui al primo comma, lett. a) l'Agenzia intima all' Appaltatore per iscritto di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dal primo comma, lett. b) e c), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

10.3 Oltre ai casi previsti dal primo comma, il contratto si intende risolto di diritto se l'Appaltatore o perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla legge.

10.4 Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Agenzia può chiedere la risoluzione del contratto con eventuale ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

10.5 L'impossibilità di effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempreché l' Appaltatore si attivi, in caso di scioperi

attuati in violazione della legge 146/90 e s.m.i., secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

- 10.6 Nei casi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 4, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 11 (Sanzioni)**

- 11.1 Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 19, comma 3, lett. h) del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente contratto o, in generale, derivanti da obblighi di legge, l'Agenzia applica le sanzioni di seguito descritte al Responsabile d'esercizio dell' Appaltatore.
- 11.2 Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. La misura della sanzione è stabilita dall'Agenzia, e non potrà essere inferiore a € 103,29 e superiore a € 516,46. Nel caso in cui la violazione riguardi la denuncia delle percorrenze stabilite nel presente contratto, la sanzione pecuniaria viene fissata da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.582,28. La determinazione della sanzione sarà rapportata alla gravità della violazione e avverrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
- 11.3 I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Agenzia scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale. L'Autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
- 11.4 Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e successive modificazioni.
- 11.5 L' Appaltatore esercente è obbligato in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo.

#### **Art. 12 (Cessione)**

È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione dell'Agenzia.

#### **Art. 13 (Clausole finali)**

- 12.1 Il presente contratto è:
- soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7.12.1999 n. 472;
  - esente dal pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7.12.1999 n. 472.
- 12.2 Per eventuali controversie è competente il foro di Novara.

Le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della Ditta NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA s.r.l.

Lo stesso, previa lettura, viene dalle parti firmato come segue:

PER LA PROVINCIA DI NOVARA  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
DOTT. ARCH. LUIGI IORIO

PER LA SOCIETA' NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA s.r.l.

## IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Novara, li

### ALLEGATO 1

#### Elenco delle linee con percorso, km distinti per tipologia

LAGO D'ORTA - modalità di esercizio sottoriportate: in vigore per il periodo 1.1.2016-31.12.2016, fatte salve eventuali modifiche connesse a successive approvazioni di nuovi orari:

#### **Percorso**

Gozzano - Lagna (km. 4,00) - S. Filiberto (5,00) - Pella (6,20) - Isola S. Giulio (7,70) - Orta S. Giulio (8,70) - L'Approdo (10,95) - Pettenasco (11,95) - Punta di Crabbia (13,95) - Ronco (15,25) - Oira (17,75) - Omegna (21,75).

#### **Deviazioni**

- 1) Pella - Pettenasco (2,50);
- 2) S. Filiberto - Isola S. Giulio (1,50);
- 3) Pella - Ronco (3,25);
- 4) Punta di Crabbia - Omegna (6,00);
- 5) Lagna - Isola S. Giulio (1,70);
- 6) Pettenasco - Orta (2,50);
- 7) Gozzano - Miami (1,70);
- 8) Orta- Pella (1,50);
- 9) Miami - Isola S. Giulio (3,00);
- 10) Isola S. Giulio - L'Approdo (2,50);
- 11) Pettenasco – Giardinetto (0,75) - Pella (1,75);
- 12) Giardinetto - Omegna (8,00);
- 13) Pella – S. Filiberto (1,20);
- 14) S. Filiberto – Orta (2,50);
- 15) Orta – Omegna (11,00);

ed orari approvati con nota n. 1769 del 20/01/2016

#### ***Modalità d'esercizio.***

Gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di navigazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.

Verranno attuati gli orari approvati dall'Ufficio Trasporti della Provincia di Novara, che potrà in qualunque momento modificare i tempi di percorrenza, qualora ritenga che la velocità massima o commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate. Gli orari devono contenere anche le eventuali limitazioni d'esercizio.

La responsabilità dell'esercizio é affidata al Sig. Moreno LUBELLI, nato a Borgomanero il 11.04.1967, residente in Omegna, Via Curotti 62.

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici, l'Affidatario é legalmente rappresentato nei confronti dell'Agenzia dal Sig. Moreno LUBELLI. A detti effetti l'Affidatario elegge domicilio speciale in Omegna, Via Curotti 62.

Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Agenzia fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

## ALLEGATO 2

### Natanti utilizzati per il servizio di linea

Motonave "ORTENSIA" (proprietà "Società di Navigazione Lago d'Orta srl"), matricola n. 0001 NO N, iscritta nel registro della Provincia di Novara, delle navi a motore e senza motore - categoria navi in servizio pubblico di linea trasporto persone.

Motoscafo cabinato "AZALEA" (proprietà "Società di Navigazione Lago d'Orta srl"), matricola n. 0002 NO N, iscritta nel registro della Provincia di Novara, delle navi a motore e senza motore - categoria navi in servizio pubblico di linea trasporto persone.

Motonave "VALENTINA" (proprietà "Società di Navigazione Lago d'Orta srl"), matricola n. 0043 NO N, iscritta nel registro della Provincia di Novara, delle navi a motore e senza motore - categoria navi in servizio pubblico di linea trasporto persone.

## ALLEGATO 3

### Bigliettazione ed informazione all'utenza

Il corrispettivo per il trasporto pubblico locale è determinato con D.G.R. n. 13-6608 del 4 novembre 2013 e s.m.i..

L'Appaltatore è obbligato a rilasciare tutte le tipologie di documenti di viaggio previsti dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale.

## ALLEGATO 4

### Parametri di qualità

Ai sensi dell'art. 6.4. del contratto di servizio, una quota parte del contributo all'Affidatario, pari al 2% dello stesso, viene erogato a fronte dell'ottenimento di predeterminati livelli di qualità.

Gli adempimenti ed i parametri utilizzati per l'attribuzione della quota del 2%, relativamente al periodo di vigenza contrattuale, sono così individuati:

#### **1. Manutenzione dei mezzi**

L'Appaltatore deve predisporre un programma annuo di manutenzione in funzione del percorso dei mezzi, da comunicarsi alla Provincia e all'Agenzia entro il 31 maggio 2016.

L'Appaltatore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informative. Tutte le schede devono essere conservate nella sede legale dell'Appaltatore e disponibili per le verifiche.

Modalità di verifica:

Verifica presso l' Appaltatore (almeno una verifica annuale)

Se conforme	0,35%
Se non conforme	0



## 1. Pulizia dei mezzi

L' Appaltatore deve predisporre un programma di pulizia tempificato (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per il contratto di servizio, da comunicarsi entro il 31 maggio 2016, la Provincia di Novara o l' Agenzia, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

Modalità di verifica:

Verifica a campione sugli automezzi:

Se conforme (esito positivo nei 3/4 dei controlli)	0,30%
Se non conforme	0

## 2. Regolarità del servizio

L' Appaltatore deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, anche su supporto informatico, sottoscritto dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità.

Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l' Appaltatore dovrà trasmettere all' Agenzia la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Modalità di verifica:

- Corsa non regolare non segnalata o rilevata sul registro: sanzione ex art. 10
- Percentuale annua di corse non regolari, per cause imputabili all' Appaltatore, entro il 5% 0,35%
- Percentuale annua di corse non regolari superiore al 5% 0

La percentuale annua di corse non regolari viene così calcolata:

Numero di corse non regolari non registrate/Numero totale di corse rilevate sul registro.

Gli adempimenti 1, 2 e 3 si intendono comunque conseguiti se l' impresa ha seguito la certificazione UNI-ES-ISO 9001 e 9002.

## ALLEGATO 5

### Informazioni all' Agenzia

Il presente allegato contiene le principali informazioni da fornirsi da parte dell' Appaltatore all' Agenzia, in relazione a quanto previsto all' art. 7 del contratto di servizio.

Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall' Agenzia, al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del presente allegato è quella di fornire all' Appaltatore una panoramica dell' informativa che verrà richiesta, fatto comunque salvo quanto stabilito dall' art. 7 del contratto di servizio.

Le principali informazioni che verranno richieste all' Appaltatore sono così sintetizzabili:

- Informazioni/comunicazioni previste nel contratto di servizio
- Informazioni (semestrali) inerenti i parametri di qualità di cui all' allegato 4
- Sintesi delle schede di regolarità del servizio
- Ricavi del traffico rilevati per linea esercita (trimestrale)
- Altri ricavi non del traffico relativi al contratto di servizio (annuale)
- Bilancio derivante dalla contabilità separata di cui all' art. 5.15 del contratto di servizio (annuale)
- Bilancio di esercizio dell' Appaltatore (annuale)
- Situazione dei mezzi contribuiti dalla Regione utilizzati per il contratto di servizio

Per quanto concerne i dati concernenti bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall' Agenzia sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425.